

Cod. N7/P2  
Cod. MF/zf

Circolare n.23

Protocollo Generale (Uscita)  
cnapperm – aoo\_generale**Prot.: 0000184****Data: 07/03/2022**

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI**

**Oggetto:** Competenze professionali degli architetti in merito alla progettazione delle opere di urbanizzazione primaria.

È stato segnalato che numerose amministrazioni pubbliche stanno ricevendo comunicazioni da Ordini/Federazioni degli Ingegneri con cui, in merito alla progettazione e direzione lavori delle opere di urbanizzazione primaria, continuano impropriamente a segnalare la sentenza del Tar Lazio 170/2020 (che in realtà è stata emessa dal Tar Latina) e la controversia insorta in tale ambito con il Comune di Supino, sostenendo che sussista in via esclusiva la competenza degli Ingegneri.

Al riguardo, corre l'obbligo di rammentare che il Consiglio Nazionale è già intervenuto in materia, da ultimo con la circolare 7/2021 che si ri-allega, ed i cui contenuti e tenore devono intendersi ribaditi e confermati.

Oltre a ciò, ad integrazione, va segnalato che con la successiva sentenza del Consiglio di Stato sez. V, sent. 11 febbraio 2021, n. 1255, viene chiarito che in tali ambiti debba essere effettuata una valutazione caso per caso, valutando di volta in volta la particolarità delle attività richieste, se debbano essere o meno ritenute di carattere rigorosamente accessorio, e se preordinate al mero collegamento di opere edilizie alla viabilità ad esse strettamente servente.

Ad oggi tra architetti e ingegneri, per le opere di urbanizzazione primaria, in difetto





di specifica ed esclusiva riserva di legge, sussiste una competenza concorrente e alternativa, e le prestazioni predette possono essere eseguite indifferentemente dagli iscritti ad entrambe le professioni.

Si invitano gli Ordini in indirizzo a divulgare la presente circolare, unitamente alla allegata circolare 7/2021, agli enti e istituzioni territoriali, al fine di frenare i tentativi di limitazione delle competenze ordinamentali afferenti alla nostra professione.

*Il Responsabile  
del Dipartimento Politiche  
ed esercizio della Professione  
(Massimo Crusi)*

*Il Consigliere Segretario  
(Gelsomina Passadore)*

*Il Presidente  
(Francesco Miceli)*

*All.to: Circolare 7/2021*





Cod. H5A – P2  
Cod. CG - AM / gr

**Circolare n. 7**

Protocollo Generale (Uscita)  
cnapperm – aoo\_generale

**Prot.: 000078**

**Data: 19/01/2021**

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI**

Oggetto: Competenze professionali architetti e ingegneri – Progettazione opere urbanizzazione primaria – Sentenza Consiglio di Stato 7587/2020 – Circolare CNI 656/2020 – Rif. Circ. CNAPPC n. 92 del 27.07.2020

Si rende noto che il contenzioso insorto in tema di competenze professionali e opere di urbanizzazione primaria ha avuto la sua conclusione con la sentenza del Consiglio di Stato 7587/2020.

Il giudice amministrativo non si è purtroppo pronunciato nel merito della questione, risolvendola in via preliminare e dichiarando improcedibile il ricorso di primo grado dinanzi al TAR Latina.

Il CNI, con la recente circolare 656/2020, sostiene che rimangono confermati i principi del TAR Latina e che sarebbe bocciata la tesi della competenza anche degli Architetti sulle opere di urbanizzazione primaria.

Quanto sostenuto dal CNI non considera che, nel momento in cui un giudizio viene definito improcedibile, perdono di efficacia tutti gli atti successivi, tra cui anche la stessa sentenza TAR Lazio, Sezione di Latina, n. 170/2020.

Tralasciando ogni altra valutazione, rimangono fermi e impregiudicati i seguenti principi:

- la sentenza TAR Lazio, Sezione di Latina, 25 maggio 2020 n. 170 non deve ritenersi operante e tale da essere utilizzata come precedente giurisprudenziale;
- le opere di urbanizzazione primaria, se in ambito urbano e connesse ad edifici e necessarie alla utilizzazione degli stessi, rientrano in quanto tali nell'ampia accezione di "opere civili" di cui all'art. 52 del RD 2537/1925 e, quindi, tra le attività professionali che possono essere svolte anche da un architetto;



